

distinte gestioni (della soppressa Azienda di Stato e del nuovo Ente pubblico economico) - né la tempistica e né l'aggiornamento e la relativa consegna dei libri contabili e del rendiconto dell'intera gestione (ex art.2, legge n.1404/1956).

E ciò anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità (contabile e/o amministrativa), a danno della cessata Azienda di Stato (ex art.74 e sgg.; art.81 e sgg., regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato -; ex art.178 e sgg. nonché art.188 e sgg., regio decreto 23 maggio 1924, n.827 regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - ; ex art.52 e sgg., regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, T.U. delle leggi sulla Corte dei conti ed altresì art.1, legge n.20/1994, come modificato dall'art.3, legge 20 dicembre 1996, n.639).

La seconda considerazione ripete l'ulteriore mancato riferimento anche ai principi di diritto civile - atteso che lo stesso legislatore ha disposto che l'attività dell'Ente deve essere disciplinata "dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private" (ex art.1, comma 2, dec. leg.vo n.143/1994) - mancato riferimento, in particolare, ai principi di garanzia dettati dal medesimo legislatore per la "trasformazione delle società" (ex art.2498, cod. civ.) in cui prevedesi la relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art.2343 cod. civ., ossia la valutazione di un terzo (di un "esperto") che contenga la "descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito" nonché "i criteri di valutazione seguiti".

Anche sulle riferite considerazioni la Corte di séguito (cfr. prg.3.8) ravvisa dover completare le proprie osservazioni.

Le stesse considerazioni - mentre confermano (dalla lettura delle ripetute disposizioni del comma 5, art.11, dec. leg.vo n.143/1994, e del comma 22, art.55, legge n.449/1997) la qualificazione di gestione straordinaria dell'Ente, per il triennio 1995/1997

- rendono altresì evidente la necessità di una valutazione unitaria della medesima gestione, valutazione che deve ricomprendere, ai fini di completezza del giudizio, quanto è materia di trattazione nei tre menzionati settori operativi.

Ciò premesso, la Corte prende atto, dalla documentazione acquisita (ed unita al medesimo referto alle Camere), del quadro gestionale presente all'Amministratore, ed altresì agli altri Organi dell'Ente - nel settembre 1995 (cfr. prg.1.3, pgg.6/13), - quadro gestionale riassunto nel menzionato primo verbale del Consiglio (cfr. alleg. n.1), ed altresì confermato, in parte, nella stessa Relazione della Corte dei conti alle Camere sul "Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1994" (e per quanto attiene alla gestione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S. - cfr. alleg. n.2).

Il menzionato quadro gestionale - specificamente, in merito alla materia degli investimenti circa l' "attuazione dei piani pluriennali d'intervento" (in particolare, "il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione" - di cui alla legge 12 agosto 1982, n.531 - piano da attuarsi in quattro "stralci", l'ultimo per il triennio 1994/1996, cfr. Relaz. Corte dei conti, SS.RR., al Parlamento cit., Vol. II, pgg.788/791) e per quanto riferito dallo stesso Amministratore nella sede parlamentare - formava oggetto di esame e conseguente valutazione da parte della richiamata VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati, esame e valutazione a cui seguiva la menzionata Risoluzione n.8/00006 (trasmessa al Ministro dei lavori pubblici - Gabinetto - con nota n.1345/SGG, in data 25 settembre 1995, e quindi inviata all'Amministratore dell'ANAS con nota - prot. n.8423/2 dell'11 ottobre 1995) (cfr. alleg.4).

In detta Risoluzione, la Commissione, nel riassumere - dopo aver esaminato il menzionato IV stralcio del piano decennale della grande viabilità, di cui alla ripetuta legge n.531/1982 - preliminarmente, accertava che il medesimo piano decennale era stato finanziato unicamente per lire 16.541 miliardi, "contro una previsione complessiva iniziale

di lire 40.000 miliardi", rilevando altresì che "agli stessi ridotti fondi" avevano attinto "le leggi speciali per Italia 90 e per le Colombiadi del 92".

Da tale premessa e da una valutazione complessiva della gestione da ascrivere all'Azienda di Stato, la Commissione affermava che il sostanziale fallimento del piano era conseguente "non solo di una impostazione fondata su previsioni di spesa superiori alle possibilità finanziarie, ma anche di una inefficace programmazione, del continuo inserimento di nuovi progetti, dello spostamento di risorse provocato dagli interventi straordinari per Italia 90 e per le Colombiane, degli sprechi e degli errori commessi da molte passate gestioni del Ministero dei lavori pubblici e dell'ANAS, nonché dai problemi evidenziati da recenti approfondimenti condotti dalla VIII Commissione sullo stato di attuazione dei programmi di viabilità".

Conclusivamente, rilevava la stessa Commissione, che "nel complesso gli stanziamenti destinati all'attuazione del piano decennale per la grande viabilità sono stati largamente inferiori sia alle esigenze di adeguato potenziamento della rete delle strade statali, sia anche a quelle di una sufficiente manutenzione, per cui si impongono criteri rigorosi e razionali per l'individuazione delle priorità con cui ripartire le poche risorse finanziarie disponibili".

Pertanto, la Commissione impegnava il Governo ad adeguare, in tempi brevi, il IV stralcio 1994/1996 e a dargli conseguente corso in conformità dei criteri seguenti:

- gli elenchi annuali devono indicare esclusivamente le opere coperte finanziariamente con risorse effettivamente "oggi" esistenti;
- la ripartizione dei fondi deve tenere conto di quanto effettivamente speso finora per gli interventi dei primi stralci del piano decennale e delle leggi speciali, in modo da realizzare, per quanto possibile, il riparto dei finanziamenti previsto dal piano decennale stesso;
- sia garantita la copertura finanziaria per le opere che beneficiano dei cofinanziamenti

CEE, facendoli rientrare nelle opere del programma stralcio 1994/1996;

- sia assicurato più puntuale rispetto delle priorità indicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- sia data la precedenza alle opere immediatamente cantierabili, "cioè dotate di progettazione esecutiva e munite di tutti i pareri necessari o comunque con un «iter progettuale e organizzativo in stato avanzato»" e con riferimento, in particolare: alle "situazioni critiche dal punto vista delle condizioni di sicurezza dei flussi di traffico" e degli equilibri ambientali; "ai completamenti di stralci e di lotti"; ai lotti funzionali riguardanti varianti esterne ad abitati; "ai completamenti di opere d'arte" quali: gallerie, viadotti ed in genere grandi infrastrutture soggette a deperimento rapido in caso di mancata ultimazione, nonché ogni altra opera non completa con precedenza per quelle con più lontana data di inizio lavori.

Infine la Commissione impegnava altresì il Governo affinché:

- in ordine al sistema delle autostrade in concessione, venissero fissati degli "standars" tariffari e qualitativi, in termini di efficienza dell'infrastruttura anche sotto l'aspetto della sicurezza e della dotazione dei servizi;
- venisse assicurato il completo finanziamento per le opere di manutenzione, anche predisponendo appositi piani ed, eventualmente, ricorrendo all'accensione di nuovi mutui;
- fosse autorizzata l'ANAS, "come previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1996/1998, ad assumere mutui per 3 mila miliardi necessari al completamento di opere, ponendo l'onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato";
- stabilisse "come termine inderogabile del piano decennale il 31 dicembre 1996".

I menzionati indirizzi programmatici ed operativi - anche in relazione alla richiamata sollecitazione al Governo circa il concedere all'Ente l'autorizzazione ad

assumere mutui per 3 mila miliardi (secondo la stessa previsione del documento di programmazione economico/finanziaria) - segnano il principio sostanziale di una decisiva svolta di indirizzo gestionale, anche per il vasto settore della viabilità nazionale, nell'amministrare in termini di chiarezza (circa l'adeguamento delle risorse disponibili a fronte delle priorità delle opere da realizzare) ed altresì di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa in merito agli interventi della finanza pubblica (cfr. prg.1.2, pgg.4/6; e pgg.85/86).

La Risoluzione dell'VIII Commissione parlamentare, n.8/00006, impone al Governo compiti e responsabilità di direzione politica ed altresì all'Ente compiti e responsabilità di direzione gestionale (ex art.11, comma 4, legge n.59/1997).

Nel riassumere (quanto accertato da un primo esame contabile) in merito alla massa dei rapporti attivi e passivi trasferiti dall'Azienda di Stato all'Ente, in particolare alla cennata data del 29 febbraio 1996 in cui cessa la menzionata gestione secondo le norme della contabilità di Stato (ex art.15, legge n.110/1996, cfr. prg.3.2, pgg.55/56) - e con riferimento a quanto è materia ricompresa nel secondo settore operativo (innanzi pg.69 nonché prg.1.4, pg.13) - si rileva un complessivo importo di residui attivi per lire 10.441.707.000, e per quel che più interessa, di residui passivi (al 31 dicembre 1995) di lire 15.967.291.798.603 di cui oltre 14.650 miliardi di provenienza dall'esercizio finanziario 1994 (cfr. Relaz. Corte dei conti - Rend. eserc. fin. 1994, cit. pg.787).

Tale massa di residui passivi risale - per quanto attiene al periodo di sua formazione - all'anno finanziario 1963. Al riguardo, la Corte considera (nel trarne ragione) gli effetti, tra l'altro (nel previgente sistema di gestione dell'Azienda di Stato), della mancanza di adeguati controlli e ciò con particolare riferimento alla disposizione dell'art.5, legge 21 aprile 1962, n.181 secondo cui "le somme eventualmente non impegnate in un

esercizio saranno utilizzate (dal Ministero dei lavori pubblici e dall'A.N.A.S. per il settore della viabilità nazionale) negli esercizi successivi" (in deroga alle disposizioni dell'art.36, regio decreto n.2440/1923).

Invero, nello stesso referto della Corte dei conti al Parlamento sul Rendiconto dello Stato, per il menzionato esercizio finanziario 1994, leggesi che al 31 dicembre di detto anno "i residui totali superano i 14.650 mld., con un aumento del 13% rispetto ai resti esistenti all'inizio dell'anno (12.970,2 mld.). Tali somme, accertate nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, vengono attribuite all'omologo Ente, unitamente agli importi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a titolo di trasferimenti a favore dell'Anas per il 1995, ai sensi dell'art.9 - comma 3 - del decreto/legge 26 maggio 1995, n.193" (cfr. pg.787, cit.).

Pertanto, trattasi di mera rilevazione contabile di tale massa di residui, a séguito di concordanza con le registrazioni tenute dalla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, presso l'Azienda di Stato (ex art.48, legge n.59/1961), le cui funzioni di controllo sono cessate dalla ripetuta data del 29 febbraio 1996. Conferma, tale ulteriore considerazione della Corte, la mancanza di motivazioni sulle cause di legittimazione del permanere, a carico del bilancio dell'Azienda di Stato, di tale massa di residui passivi.

Né peraltro il preesistente sistema di riscontro - nella stessa sede del controllo intestato agli Uffici della medesima Corte - rendeva possibile, con il modulo del solo controllo successivo sugli atti, le dovute verificazioni di detta situazione gestionale.

Si è così imposto, e tuttora è in atto (per quanto è materia del secondo settore operativo dell'Ente, circa i rapporti giuridici trasferiti dall'Azienda di Stato) un imponente lavoro - nel profilo qualitativo e quantitativo - di analitico riscontro sulla reale valenza delle rilevazioni contabili trasferite dalla medesima Azienda all'Ente "dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla data del 29 febbraio

1996" (ex art.15, legge 110/1996 e art.55, comma 22, legge 449/1997).

Come di séguito precisato - e come emerge anche dalla più recente attività di controllo/vigilanza svolta dal Collegio dei revisori - tale imponente procedimento di verifica ha richiesto, e presentemente richiede, dopo una prima impostazione (circa la tipologia delle cause, "fonti delle obbligazioni", ora a carico dell'Ente, ex art.1173, cod. civ.) di detta verifica, la disamina (con la ricostruzione del necessario supporto documentale) di oltre 73.000 schede contabili e di cui oltre 8.000 relative alla materia del contenzioso.

Da quanto emerge dai più recenti dati di accertamento, ai sensi del richiamato art.55, comma 22, legge n.449/1997 - e come è dato rilevare dalla relazione (prot. n.357) del 29 gennaio 1999 del Collegio dei revisori sul bilancio di previsione dell'ANAS per l'anno finanziario 1999 - risulta che del cennato importo di lire 15.967 miliardi, circa lire 7.249,6 miliardi sono residui c.d. "propri" (residui passivi di cui all'art.275, secondo comma, lett. c, del regio decreto 23 maggio 1924, n.827).

La differenza, pertanto, di lire 8.717,4 miliardi è riferibile ai residui c.d. "di stanziamento" (ex lett. f, secondo comma, art.275 cit.).

Proseguendo nella lettura della medesima relazione (prot. 357/1999) del Collegio dei revisori - circa gli adempimenti richiesti dal ripetuto comma 22, art.55 cit. - si rileva che la struttura dell'Ente, la Direzione centrale amministrativa e finanziaria, "sta procedendo al riaccertamento dei residui di lett. C attraverso una metodologia che tende:

- ad eliminare importi che, per la loro entità poco consistente, sono stati abbandonati dai creditori;
- a radiare somme cadute in prescrizione;
- a dimensionare le somme occorrenti per lavori ancora in esecuzione;
- ad effettuare verifiche incrociate con le 8.205 schede del contenzioso al fine di giungere

ad una stima più ponderata della esposizione debitoria dell'Ente".

"Lo speciale gruppo di lavoro sta procedendo alla memorizzazione dei creditori suddivisi per:

- a) imprese esecutrici di lavoro;
- b) espropriati;
- c) somme a disposizione".

"Il seguente prospetto indica lo stato dei lavori al 25 gennaio 1999:"

Cartelle inventariate	Direzione Generale	Compartimenti	Totali	%
Aggiornate	26.494	28.359	54.853	74,57
Da aggiornare	15.985	2.721	18.706	25,43
	42.479	31.080	73.559	100,00

"Il Collegio dei revisori, consapevole dei numerosi problemi (attinenti all'igiene, al reperimento di fascicoli accatastati in locali abbandonati, all'addestramento professionale degli operatori, alla metodologia, ecc.) le cui soluzioni hanno frenato l'attività dell'Ente, pur valutando positivamente lo sforzo organizzativo e l'impegno degli uffici amministrativi e finanziari nel portare a termine il riaccertamento dei residui passivi, esprime le proprie perplessità sui tempi non sincroni con quelli assegnati dalla Legge Finanziaria 1998. Raccomanda, quindi, di accelerare i tempi di lavorazione destinando alle operazioni maggiori risorse professionali".

Chiarisce ancora il Collegio nello stesso documento - con riferimento all'ultima disposizione del ripetuto comma 22, art.55, secondo la quale agli "oneri derivanti dal contenzioso dell'Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997, si fa fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento" (ex art.275, comma II, lett. f, r.d. n.827/1924) - che in data 4 dicembre 1998 "l'Ufficio legale, la Direzione centrale amministrativa e finanziaria e l'Ufficio di controllo interno hanno presentato una

Relazione sul contenzioso dell'ANAS con l'obiettivo di valutarne l'ammontare da imputare a residui".

"La Relazione, in una prima parte, affronta i problemi inerenti alla metodologia da adottare nell'indagine alla luce di indicazione e dati già rilevati".

"Si giunge, quindi, alla trattazione delle seguenti tipologie di contenzioso:

- personale;
- responsabilità civile;
- lavori comprendenti arbitrati ed espropri;
- concessioni autostradali;
- affari generali".

"Alla pg.15 della Relazione si rileva che la determinazione del contenzioso tariffario con le concessionarie è influenzato dalla metodologia adottata tanto che si ottengono le seguenti risultanze":

- Valutazioni al 31.12.1997		
- . Stima delle concessionarie	Mld	4.077,6
- . Stima ANAS	Mld	2.114,9
- Valutazione ANAS al 30.6.1998	Mld	1.743,1
- Metodo Direttiva Ministro - stima ANAS	Mld	2.167,0

"I dati sono esposti in una tabella predisposta dagli uffici ANAS in sede di istruttoria per il rinnovo degli strumenti convenzionali".

Il Collegio dei revisori considera ancora che "i primi dati provvisori sul contenzioso ANAS, suscettibili di aggiornamenti e variazioni forniti dagli uffici amministrativi e finanziari non attinenti alle questioni sorte col tariffario non aggiornato - espongono la seguente situazione":

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PETITUM	Numero Schede	(milioni di lire)
Attivo	202	38.107,6
Passivo	<u>8.205</u>	3.554.821,8
	8.407	

"I dati relativi al "petitum" attivo possono essere così riassunti": (milioni di lire)

- Affari generali	n. 36 schede	591,6
- Autostrade e Trafori	n. 1 scheda	0
- Responsabilità civile	n. 96 schede	14.020,9
- Personale	n. 31 schede	4.021,5
- Lavori	n. 19 schede	18.782,7
- Espropri	n. 19 schede	690,9
Totali	n.202 schede	38.107,6

"I dati relativi al "petitum" passivo possono essere così riassunti": (milioni di lire)

- Affari generali	n.1.065 schede	109.843,0
- Autostrade e Trafori	n. 133 schede	1.246.330,7
- Responsabilità civile	n.3.479 schede	197.538,7
- Personale	n. 460 schede	16.396,6
- Lavori	n.1.157 schede	605.234,7
- Arbitrati	n. 115 schede	1.116.000,7
- Espropri	n.1.796 schede	263.477,4
Totali	n.8.205 schede	3.554.821,8

"In relazione alle somme fin qui accertate si è rilevato che il "petitum" per lavori ed arbitrati raggiunge lire 1.721,2 miliardi. Gli uffici amministrativi e finanziari stanno procedendo al riscontro del petitum passivo con i relativi residui di lettera "C" al fine di valutare lo scarto tra accantonamento residuale ed esposizione debitoria".

Precisa, infine, il Collegio che si è riscontrato altresì "che entro il 31.12.1999 giungeranno a pagamento n.225 lavori ed arbitrati per un importo di circa lire 643,0

miliardi e ne potrebbero giungere a pagamento altri n.106 per un importo di lire 719,1 miliardi".

"Le schede ed i relativi importi riguardano contenziosi che si trascinano dal 1966, aumentano negli anni successivi ed acquistano una certa copiosità dal 1992".

"Il Collegio dei revisori attende i risultati dell'indagine al fine di valutare la eventuale entità del debito".

Sempre in tema di contenzioso - alla ripetuta data del 29 febbraio 1996 - di cui al decreto/legge 24 gennaio 1996, n.30 (ex art.7), decreto in vigore alla menzionata data, va specificamente richiamato il contenzioso in materia di opere stradali, per lavori anticipatamente consegnati dall'Azienda di Stato (ex art.337, comma secondo, legge 20 marzo 1865, n.2248, Alleg. n.F), ed i cui procedimenti erano stati sospesi dal Ministro dei lavori pubblici, "pro tempore", con circolare n.140 del 12 giugno 1992.

Con la richiamata decretazione di urgenza, ulteriormente prorogata (i cui atti e provvedimenti adottati restano validi e "sono fatti salvi gli effetti prodottisi", ex art.2, comma 61, legge n.662/1996) si è poi disposto dal legislatore che, per la definizione del contenzioso "de quo", il Ministro nomini una o più commissioni chiamate a valutare - anche su istanza delle imprese interessate - le procedure di affidamento o di esecuzione di opere che per qualunque motivo risultino sospese, anche più di quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994.

Nel caso di opere di competenza dell'Anas, il comma 11 del menzionato art.7, decreto/legge n.30/1996, ha previsto che "i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendano come di competenza dell'Amministratore straordinario".

Il medesimo Amministratore, in applicazione delle riferite disposizioni, ha definito - con decreto 16 dicembre 1994, pubblicato nella G. Uff.le n.19 del 24 gennaio

1995 - i criteri che la Commissione (nominata con provvedimento n.99 del 15 novembre 1994) deve osservare nel valutare le procedure di affidamento e di esecuzione di opere di competenza dell'Anas.

Pertanto, alla menzionata data del 29 febbraio 1996, risultavano presentate n.123 istanze dalle imprese interessate per un importo complessivo degli interventi di lire 3.118 miliardi.

Quanto forma oggetto del procedimento in esame verrà ulteriormente riconsiderato nel successivo prg.6 (il quinto comparto) relativo all'attività negoziale inerente alla materia delle opere e lavori pubblici in tema di viabilità nazionale.

Infine, sempre alla ripetuta data del 29 febbraio 1996, quale valore di particolare rilievo (nella sua realtà gestionale, in termini di qualità e quantità) - riconducibile nella materia dello stesso prg.6 - è l'importo complessivo di lire 21.776 miliardi, riferibile a 902 contratti, inerenti ad opere viarie (stipulati dalla Direzione generale dell'Azienda di Stato ed allora in corso di esecuzione) e la cui somma ancora da pagare, secondo le rilevazioni contabili, ammontava ad oltre lire 3.022 miliardi (cfr. innanzi pg.69).

Riassunta la realtà gestionale (inerente al periodo intercorrente dal settembre 1995 al marzo 1996) nei riferiti termini, in conformità degli indirizzi formulati nella menzionata sede parlamentare (nello stesso mese di settembre 1995), nei limiti delle disponibilità determinate dalla legge 28 dicembre 1995, n.550 (legge finanziaria 1996) - l'Ente predispondeva per il 1996 un programma di interventi di manutenzione ordinaria, di recupero del patrimonio pubblico, di nuove costruzioni e di completamento dei lavori già avviati sulla rete stradale ed autostradale.

Va annotato altresì che - nell'aderire alla riferita sollecitudine espressa dall'VIII Commissione della Camera dei Deputati, con la richiamata Risoluzione n.8/00006 di

autorizzare l'Anas ad assumere mutui per lire 3.000 miliardi - il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, concedeva detta autorizzazione (ex art.3, comma 4, dec. leg.vo n.143/1994 e art.2, comma 2, D.P.R. n.242/1995), per l'accensione di un mutuo (con onere di ammortamento a carico dello Stato) per il richiamato importo di lire 3.000 miliardi.

Come di seguito chiarito, in sede di esame del "conto consuntivo" (rendiconto finanziario, ex art.14, legge n.59/1961) per l'esercizio finanziario 1995 (cfr. prg.3.3.2) - ultimo esercizio disciplinato dalle norme della contabilità di Stato (ex art.15, legge n.110/1996) - l'Amministratore stipulava, in data 29 dicembre 1995, un contratto di finanziamento (rep. n.19340) con un "pool" di banche (quale prima "tranche") di lire 1.000 miliardi.

In breve, le linee essenziali del procedimento seguito dall'Ente, nel superare la complessa fase transitoria, nei termini del conciliare il dettato legislativo con la realtà gestionale, (che coinvolgeva, "in primis", il riassetto di "tutti i rapporti attivi e passivi che avevano fatto capo" all'Azienda di Stato) - hanno imposto all'Ente il dover modulare la certezza delle disponibilità delle risorse (della "massa acquisibile") con gli indirizzi operativi tracciati nella ripetuta sede parlamentare, indirizzi chiaramente espressi nella menzionata Risoluzione n.8/00006 del 1995 (cfr. pgg.74/77).

La documentazione unita al presente referto conferma - ad avviso della Corte - le riferite considerazioni, in coerenza con l'azione amministrativa svolta, agevolando la lettura delle risultanze contabili registrate, in particolare, nei bilanci dell'esercizio finanziario 1996 (cfr.prg.3.3.3) e del successivo 1997 (cfr. prg.3.3.4).

Invero, ad integrazione dei "trasferimenti" disposti dalle leggi finanziarie (per il 1995, la legge 23 dicembre 1994, n.725 ha previsto uno stanziamento di lire 4.800 mld.), con il progredire della menzionata e sufficiente certezza delle disponibilità derivanti - dal

complessivo e ripetuto importo di lire 15.967 mld. di residui passivi - da somme riferibili a residui di "lettera F" (c.d. residui di stanziamento), consegue la garanzia di copertura della spesa: = per i lavori in corso di esecuzione (contratti trasferiti dall'Azienda di Stato, di cui innanzi); = per la rinegoziazione degli appalti, anticipatamente consegnati dall'Azienda di Stato e poi sospesi con la cennata circolare n.140/1992 del Ministro dei lavori pubblici "pro tempore" (ex art.7, decreto-legge n.30/1996 e succ.ve proroghe, ed art.2, comma 61, legge n.662/1996 - cfr. pg.79); = nonché (ricompresi i precedenti nel "completamento degli interventi già avviati") per la esecuzione di nuovi lavori inerenti alla realizzazione di opere "che beneficiano di cofinanziamenti CEE" ed altresì per le "opere che siano immediatamente cantierabili" (cfr. lett. "c" e lett. "e", Risoluzione n.8/00006, cit.).

Inoltre, nel riferito quadro di indirizzi di programmazione operativa, la stessa Risoluzione impegnava il Governo affinché venisse assicurato "il completo finanziamento per le opere di manutenzione, anche predisponendo appositi piani ed, eventualmente, ricorrendo all'accensione di mutui (cfr. punto n.2, Ris. cit.).

Tale lo scenario iniziale in cui nel settembre 1995 ha iniziato ad operare l'Ente e tale è il raccordo (tra la conclusa attività dell'Azienda di Stato e la gestione "in fieri", affidata al nuovo Ente) che la Risoluzione "de qua" ha inteso innestare così da assicurare - nel risanamento nonché nel riassetto della finanza pubblica, evidenziati (cfr. prg.1.2) - la necessaria funzionalità della viabilità nazionale (considerate altresì le esigenze regionali e locali) nella compatibilità con le risorse finanziarie (cfr. pg.76).

Da ciò - nel settembre 1995 - la motivazione del richiesto impegno del Governo, nella ripetuta sede parlamentare, di autorizzare "l'ANAS, come previsto nel documento di programmazione economico/finanziaria per gli anni 1996-1998, ad assumere mutui per 3 mila miliardi necessari al completamento di opere, ponendo l'onere di ammortamento a

carico del bilancio dello Stato" (cfr. punto 4, Ris. cit.).

Le precisazioni che seguono - osserva la Corte - sono ulteriore conferma del riferito quadro operativo, ad iniziare dall'esercizio 1995, in cui l'attività gestionale è intestata in parte all'Amministratore straordinario ed in parte (sostanzialmente, dal settembre 1995) al nuovo Ente, presenti gli Organi ordinari nell'esercizio delle loro funzioni.

Il menzionato quadro operativo involge - pure nell'esercizio finanziario 1995 (per quanto interessa il presente referto) - oltre la gestione trasferita dei richiamati 902 contratti, in corso di esecuzione, anche l'avvio dei riaffidamenti dei lavori di cui al ripetuto art.7, decreto/legge n.30/1996, preceduto (nel ripetersi di detta decretazione di urgenza) dal decreto/legge 26 gennaio 1995, n.24 (questo, a sua volta, successivo ai decreti/legge 27 settembre 1994, n.551 e 25 novembre 1994, n.649).

L'esercizio finanziario 1995 doveva poi essere ricompreso nel c.d. "4° stralcio attuativo" del piano decennale di grande viabilità, di cui alla menzionata legge n.531/1982, stralcio che, non avendo ricevuto il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, non ha avuto attuazione.

L'autorizzazione, pertanto, a contrarre un mutuo di 3.000 miliardi era preordinata a garantire, comunque, l'equilibrio finanziario nella gestione del nuovo Ente pubblico economico nel perseguire i fini istituzionali (sia come ente di servizi e sia come ente di investimenti) in attesa di definire - in termini di chiarezza e trasparenza - la effettiva realtà giuridico/economica del complesso dei rapporti "attivi e passivi" che dall'Azienda di Stato venivano (senza verun rendiconto della cessata gestione) trasferiti all'Ente.

Ciò posto, rileva la Corte che l'Ente - dopo aver contratto, al termine dell'anno finanziario 1995, il riferito mutuo nella misura di 1.000 miliardi di lire e disponendo, tuttora, dell'autorizzazione di avvalersi di finanziamenti, con uguale procedimento, per i

restanti 2.000 miliardi di lire - non ha ravvisato ricorrere le condizioni di necessità per un ulteriore indebitamento da porre a carico della finanza dello Stato.

E' così nell'evidenza che alla limitata disponibilità dei trasferimenti annualmente concessi - circa le necessità degli interventi - con le leggi finanziarie dello Stato (al riguardo è sintomatica la riduzione operata dalla legge finanziaria 1998, n.450 del 27 dicembre 1997, a fronte delle previsioni di finanziamento, per le finalità istituzionali dell'ANAS, disposte dalla precedente, per il 1997, la legge 23 dicembre 1996, n.663, come di seguito precisato) nonché alle limitazioni delle entrate proprie (ex art.3, comma 1, dec. leg.vo n.143/1994), l'Ente ha potuto provvedere - nel garantire la funzionalità della viabilità nazionale - con le disponibilità derivanti dai residui di stanziamento, accertati, come tali negli esercizi finanziari in esame, e riferiti (nella loro qualificazione) alla ripetuta massa dei residui passivi, nell'importo complessivo di lire 15.967 miliardi, risultanti dalla predetta situazione contabile elaborata dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento alla data del 29 febbraio 1996 (ex art.55, comma 22, legge n.449/1997).

Si è innanzi già rilevato, dalla lettura della menzionata relazione (prot. n.357/1999) del Collegio dei revisori (estesa sul bilancio di previsione dell'ANAS per l'anno finanziario 1999), che si è accertato dalla struttura dell'Ente (la Direzione centrale amministrativa e finanziaria) l'importo di detti residui di stanziamento, nella misura di circa lire 8.717,4 mld. (cfr. pg.79).

Al riguardo, precisa nello stesso documento il Collegio che:

"A) alla data odierna risultano determinati residui di lettera

"F" (stanziati e non impegnati) forniti dal sistema

informativo RGS dal 29.2.1996

per lire 1.332.037,1 mld.

di cui se ne attribuiscono: